

IPOTESI DI ACCORDO DITTA DALOR

1) - INVESTIMENTI ED OCCUPAZIONE

La Direzione, ferma restando la normativa contenuta al 1° comma, art. 10 - parte generale - del vigente C.C.N.L. in materia di informative riguardanti investimenti ed occupazione, dichiara la propria disponibilità a fornire anche alla Rappresentanza Sindacale Aziendale elementi conoscitivi al riguardo per un esame congiunto ~~a livello sindacale~~, qualora i programmi di investimento o di eventuali ristrutturazioni dovessero fondatamente legittimare preoccupazioni di natura occupazionale o riguardanti il normale orario di lavoro.

In merito al problema occupazionale, previsto che la politica dell'azienda è orientata nel senso del mantenimento e sviluppo del personale, dell'occupazione, della occupazione, e della divisione delle strutture sindacali aziendali, anche elementi informativi concernenti l'attività di lavoro, di parte sindacale, e di lavoro, nel momento attuale che, solo il lavoro, che potranno essere verificati in ogni caso tra le parti, l'orario complessivo sarà mantenuto ad livelli eppoi esistenti - L'azienda inoltre è lieta di nelle esecuzioni di nuovo personale, oltre

2) - LAVORO ESTERNO

in particolare con riferimento all'occupazione femminile e giovanile.

L'azienda dichiara che, per quanto concerne il lavoro a domicilio, utilizza esclusivamente la prestazione di lavoratori regolarmente assunti ed assicurati.

L'azienda fornirà alla Rappresentanza Sindacale Aziendale i nominativi, gli indirizzi dei lavoratori a domicilio ed ogni altro elemento previsto dall'art. 7 - protocollo 4° - del C.C.N.L..

Inoltre, l'azienda applica e continuerà ad applicare gli accordi territoriali in materia di tariffe per lavoratori a domicilio, aggiornando tali tariffe con riferimento alle retribuzioni dei lavoratori interni.

Per quanto riguarda il lavoro commesso a ditte cosiddette "terziste", la ditta richiederà a tali imprese il rispetto dei contratti di loro competenza e delle leggi sul lavoro.

L'azienda, nell'ambito della normativa prevista dall'art. 11 - parte generale - del C.C.N.L., informerà la Commissione Paritetica delle lavorazioni commesse a terzi con relativo indirizzo, eventualmente aggiornando tale elenco periodicamente specificando i settori di attività.

3) - AMBIENTE DI LAVORO

L'azienda riconosce il Consorzio socio-sanitario di Carpi nonché il relativo tariffario, previo esame delle modalità operative di intervento da effettuarsi congiuntamente a livello sindacale aziendale.

Tale norma è in applicazione dell'art. 55 - parte generale - del vigente C.C.N.L.

Si conviene che, per quanto riguarda le modalità operative degli accertamenti sanitari, il Consorzio si atterrà al metodo cosiddetto delle "visite mirate".

L'azienda riconosce ⁽²⁾ ~~un~~ di permesso retribuito all'anno ad ogni dipendente per il caso di visite specialistiche eventualmente prescritte dallo stesso Consorzio e da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche.

M. G. A. P. M. P.

Per le visite citologiche l'azienda concederà un'ora di permesso retribuita all'anno ad ogni lavoratrice, previa presentazione di documentazione proveniente dall'autorità sanitaria.

4) - MENSA E TRASPORTO

L'azienda dichiara di aderire all'accordo per la istituzione delle mense sociali e interaziendali di Carpi e Limidi stipulate il 13/7/1976 e si impegna al pagamento del contributo previsto entro il 31/6/77 per le promemorate e soldo entro il 30/9/77. Adizione anche all'accordo sulle ripartizioni del costo del pasto. -
Per quanto riguarda il trasporto, allorché saranno istituiti i servizi di trasporto pubblico, l'azienda dichiara la propria disponibilità a contribuire alle spese che saranno sostenute dal proprio personale dipendente per l'utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblico (abbonamento).

5) - ANTICIPAZIONI INDENNITA' INAM-INAIL

L'azienda provvederà ad anticipare, alle normali scadenze dei periodi di paga, le indennità di malattia e di infortunio a carico dei competenti Istituti INAM e INAIL.

Le parti prenderanno i necessari contatti con gli Istituti preposti per ottenere le garanzie previste dagli artt. 48 - parte generale - e 14 parte operai - del vigente C.C.N.L...

6) - INQUADRAMENTO CATEGORIALE

Le parti esamineranno, a livello aziendale con eventuale successivo confronto in sede sindacale, eventuali passaggi di categoria riferiti alla corretta applicazione delle norme del vigente C.C.N.L..

Eventuali superminimi individuali in atto verranno assorbiti fino a concorrenza nel caso di passaggio alla categoria superiore.

7) - DIRITTI SINDACALI - PATRONATO

L'azienda riconosce ai componenti la Rappresentanza Sindacale Aziendale un monte annuo di 40 ore di permessi retribuiti per l'esercizio delle loro funzioni.

Dette ore potranno essere usufruite anche dai delegati di reparto.

Con riferimento all'art. 12 della legge 300, l'azienda mette a disposizione di un rappresentante dei Patronati Confederali C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. un idoneo locale nel quale potrà svolgere la sua attività e ricevere i lavoratori fuorilavoro dall'orario di lavoro, avendo le parti concordemente presente l'esigenza di salvaguardare integralmente il normale svolgimento dell'attività lavorativa

Il rappresentante aziendale dei Patronati Confederali C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L., designato dagli stessi con lettera alla Direzione Aziendale, potrà usufruire di 20 ore annue retribuite, da utilizzare nell'ambito del monte ore preventivamente concordato fra la Rappresentanza Sindacale Aziendale medesima e la Direzione Aziendale, per l'espletamento di attività e compiti propri e specifici dei Patronati stessi.

Il rappresentante aziendale dei Patronati in argomento beneficerà delle ore retribuite sopra indicate, ~~compatibilmente con le esigenze produttive dell'azienda.~~

~~A tal fine, il rappresentante dei Patronati richiederà~~ alla Direzione i permessi di cui trattasi con un preavviso ~~di almeno 48 ore~~ *sufficiente, compatibile con le esigenze produttive dell'azienda.*

8) - PREMIO DI PRODUZIONE

L. 29/10
L'attuale premio di produzione viene elevato come segue:

- a L. 34.000 mensili con decorrenza 1/10/1977;
- a L. ~~40~~ 49.000 mensili con decorrenza 1/10/1978.

10) - DURATA

Il presente accordo avrà durata sino al 31/12/1979.

(11)

*Come interpretazione: 20 ore annue non cumulabili ed
opie dipendenti.*

*Mario Gatti
Lo Sario Stuzale
Cottura
Bollini Luigi*